

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Lavoro
L'Assessore

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 3 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO l'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", ritenuto immediatamente applicabile nella Regione Siciliana per ciò che concerne le forniture di beni, gli appalti di servizi e gli appalti inerenti ai settori esclusi, come condiviso dal parere n. 13583 del 4 agosto 2006 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione;
VISTO il decreto presidenziale n. 428/ Area 1^/S.G. Del 10 luglio 2006;
VISTO il D.P. n. 277/ Area 1^/S.G. del 08/07/2009, con il quale l'On. le Luigi Gentile è stato nominato Assessore Regionale al Lavoro;
RITENUTO di dover individuare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", i beni ed i servizi, con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte dell' Assessorato Regionale del Lavoro;
RITENUTA l'opportunità di individuare in uno stesso provvedimento anche i lavori da eseguirsi in economia, di cui all'art. 125, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici";

DECRETA

Art. 1

Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte dell' Assessorato Regionale del Lavoro.

Art. 2

Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione in economia può avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.



2. Sono in amministrazione diretta i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati dal responsabile del procedimento con i materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o con personale proprio.
3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione.

Art. 3

Ambito di applicazione

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi con riguardo alle esigenze degli uffici di cui all'art. 1, nei limiti degli importi sotto indicati al netto dell'I.V.A.:

1. la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, divulgative, formative e tecnico-scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione in Italia e all'estero; nonché le spese per ospitare i relatori, fino all'importo di 100.000 euro;
2. i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni fino all'importo di 100.000 euro;
3. divulgazione di bandi di concorso o di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, fino all'importo di 50.000 euro;
4. acquisto e legature di libri, stampe, opuscoli e simili, CD-rom e DVD, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici settimanali, mensili, annuali e ad agenzie di informazione, materiale didattico, mezzi audiovisivi, spazi televisivi, pagine web, fotografici e cinematografici, films e microfilms, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia, fino all'importo di 50.000 euro;
5. lavori di traduzione, interpretariato ed, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura, fino all'importo di 50.000 euro;
6. lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica fino all'importo di 100.000 euro;
7. spese di cancelleria, materiale di facile consumo (carta igienica, toner, detergenti, materiale elettrico, materiale telefonici, etc.) fino all'importo di 100.000 euro;
8. spese per la riparazione e manutenzione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio, fino all'importo di 100.000 euro;
9. spese per l'acquisto e la manutenzione di reti informatiche, personal computer, stampati, attrezzature hardware, programmi software e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, fino all'importo di 100.000 euro;
10. fornitura di mobili, arredi, complementi di arredo, sistemi di illuminazione e di schermatura, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, fino all'importo di 100.000 euro;
11. spese per uniformi, divise, tute ed indumenti protettivi, fino all'importo di 50.000 euro;
12. spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, spese per quote di partecipazione a corsi, convegni, fiere, seminari e manifestazioni indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino all'importo di 100.000 euro;



13. spese per pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei beni e dei locali, nonché spese per garantire la sicurezza, la guardiania ed il controllo di locali fino all'importo di 211.000 euro;
14. spese per traslochi e/o facchinaggi interni fino all'importo di 211.000 euro;
15. spese per l'esecuzione e l'esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua e telefonici e di cablaggio, fino all'importo di 100.000 euro;
16. forniture e interventi necessari per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, fino all'importo di 100.000 euro;
17. spese per l'acquisizione di servizi assicurativi, fino all'importo di 211.000 euro;
18. spese per il servizio di telefonia mobile, fino all'importo di 211.000 euro;
19. acquisizione di beni nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto fino all'importo di 100.000 euro;
20. acquisizione di servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, fino all'importo di 211.000 euro;
21. acquisizione di beni nell'ipotesi di completamento delle prestazioni previste dai contratti in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, fino all'importo di 100.000 euro;
22. acquisizione di beni nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti in scadenza, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, fino all'importo di 100.000 euro;
23. acquisizione di servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti in scadenza, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, fino all'importo di 211.000 euro;
24. spese per l'acquisizione di servizi di smaltimento di rifiuti speciali, fino all'importo di 211.000 euro;

Con riferimento ai servizi di cui ai precedenti punti nn. 13, 14, 17, 18, 20, 23 e 24, i limiti degli importi saranno automaticamente adeguati alle soglie, così come determinate ai sensi del comma 9 dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 4

Divieto di frazionamento

E' vietato frazionare l'acquisizione di beni o servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla all'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 5

Organi responsabili

1. L'affidamento di forniture di beni e servizi in economia viene disposto, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal responsabile della spesa che può affidarla al responsabile del procedimento, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
2. Il dirigente responsabile della spesa può autorizzare il consegnatario allo svolgimento delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi in economia per le minute spese d'ufficio entro limiti di importo predeterminati, in ogni caso non superiori a € 5.000, ovvero nei casi d'urgenza.



